



## COMUNE DI CAMINO

Provincia di Alessandria

Via Roma 37

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di \* convocazione

DELIBERAZIONE N° 8  
DEL 10/04/2014



#### OGGETTO: Approvazione Regolamento TASI

Il giorno 10/04/2014 alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

| N. | COGNOME E NOME                  | PRESENTI |
|----|---------------------------------|----------|
| 1  | GIORGIO RONDANO - Sindaco       | Si       |
| 2  | VELLANO GUIDO - Vice Sindaco    | Si       |
| 3  | CERRATO CLAUDIO - Consigliere   | Si       |
| 4  | DORIA FRANCO - Consigliere      | No       |
| 5  | DE PICCOLI RENATO - Consigliere | Si       |
| 6  | VALENTINO PINA - Consigliere    | No       |
| 7  | GIORCELLI RITA - Assessore      | Si       |
| 8  | BELLUTTI ROLANDO - Consigliere  | Si       |
| 9  | MIGLIAU ELENA - Consigliere     | No       |
| 10 | MASSA ELISA - Consigliere       | Si       |
| 11 | FLORIAN FRANCESCO - Consigliere | No       |
| 12 | BIANCO MARCO - Consigliere      | Si       |
| 13 |                                 |          |
|    | TOTALE PRESENTI                 | 8        |
|    | TOTALE ASSENTI                  | 4        |

con l'intervento e l'opera del Sig. **Amadei Dr. Giulio - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GIORGIO RONDANO- Sindaco**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Presidente

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) composta da:

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali;

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2003, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diverse disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 682, della predetta Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede, tra l'altro, che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TAS.

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che con Decreto Ministero dell'Interno in data 13/02/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2014;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del predetto D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;

ESAMINATO attentamente lo schema del Regolamento TASI, predisposto dai competenti uffici comunali, che si compone di n. 16 articoli;

RITENUTO, dopo ampia ed esaustiva discussione, di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della TASI, rinviando alla deliberazione di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la deliberazione di individuazione delle aliquote è, per sua natura, mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con le entrate derivanti dalla TASI;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° Gennaio 2014;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 l'approvazione del presente Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

#### DELIBERA


Di approvare, per le ragioni in premessa precisate, il "Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)" nel testo formato da n.16 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*


| Parere                     | Esito      | Data       | Il Responsabile             | Firma   |
|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|
| Parere Tecnico - Contabile | Favorevole | 10/04/2014 | Aveni Cirino Rag. Antonella |  |


Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE  
GIORGIO RONDANO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Amadei Dr. Giulio







COMUNE DI CAMINO  
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO TASI**

## CAPITOLO 3

### **Regolamento componente "TASI"** (Tributo sui servizi indivisibili)

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| ART. 1  | OGGETTO                            |
| ART. 2  | SOGGETTO ATTIVO                    |
| ART. 3  | PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA           |
| ART. 4  | ESCLUSIONI                         |
| ART. 5  | SOGGETTI PASSIVI                   |
| ART. 6  | BASE IMPONIBILE                    |
| ART. 7  | DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE      |
| ART. 8  | DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI |
| ART. 9  | DICHIARAZIONE                      |
| ART. 10 | VERSAMENTI                         |
| ART. 11 | RISCOSSIONI                        |
| ART. 12 | RIMORSI E COMPENSAZIONI            |
| ART. 13 | ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI  |
| ART. 14 | RISCOSSIONE COATTIVA               |
| ART. 15 | ENTRATA IN VIGORE                  |
| ART. 16 | CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO            |

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto Attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **ART.3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

- 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.**

## **ART. 4 – ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **ART.5 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.3 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponente occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal

Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

#### **ART.6 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 11 e 12 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **ART.7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

#### **Art. 8 – DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

#### **Art. 10– Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il tributo Tasi è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune di Camino per il tributo Tasi non prevede l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni (se dovute) dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 11 - RISCOSSIONE**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

#### **Art. 12 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.



5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

#### **Art. 16 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni


La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2014 al 20/05/2014, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Camino, li 05/05/2014

**Il Messo Comunale incaricato**  
Meneghin Diego



**Visto: Il Segretario Comunale**  
Amadei Dr. Giulio



### ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000.  
Camino, li 05/05/2014



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Aveni Cirino Antonella

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

### SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Camino, li 10-apr-2014

**Il Segretario Comunale**  
Amadei Dr. Giulio



- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;  
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto;  
 essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;  
 non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Camino, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Amadei Dr. Giulio

---

